



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice, dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4418 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, decisa ex art. 281sexies e.p.c. all'udienza del 31 marzo 2011,

III CASO.it
promossa da
FALLIMENTO M. di S. I. e C. s.a.s., in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) - ATTORE

nei confronti di

A. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) .

- CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale in atti

FATTO E DIRITTO.

Premesso in fatto che, con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della M. di S. I. e C. s.a.s., ha convenuto in giudizio la A. s.r.l., per ivi sentir dichiarare la revocatoria, ai sensi dell'art. 67, comma 2 l.fall. di pagamenti effettuati dall'attrice a favore della società convenuta, per il complessivo valore di € 6.556,20; che la convenuta si è costituita, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto; che – risolte con ordinanza del 28 febbraio / 1 marzo 2011 alcune questioni pregiudiziali e preliminari – la causa veniva ritenuta matura per la decisione, senza necessità di acquisire ulteriori prove, e veniva rinviata per la discussione orale all'odierna udienza.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Con riferimento alle eccezioni preliminari (illegittimità costituzionale e sospensione del giudizio), già esaminate nell'ordinanza riservata del 28 febbraio / 1 marzo 2011, ci si riporta integralmente alle motivazioni di tale provvedimento.

La convenuta ha proposto un'ulteriore eccezione preliminare (esaminata solo superficialmente, nella citata ordinanza), ovvero l'asserita carenza di interesse ad agire del fallimento, perché essendo la A. ammessa in privilegio al passivo fallimentare, la somma che eventualmente fosse condannata a restituire al fallimento, sarebbe comunque destinata a soddisfare il proprio credito privilegiato, con conseguente inutilità dell'esperita azione; tale eccezione è pure infondata, alla luce della giurisprudenza più recente (ma già esistente al momento della proposizione della presente azione).

Infatti, il principio invocato dalla difesa convenuta aveva in effetti trovato non trascurabile accoglimento ed affermazione in un filone interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *«la circostanza che il credito soddisfatto sia assistito da privilegio non rende la revocatoria stessa inammissibile, ma rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, il quale può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, sul ricavato del bene cui il privilegio si riferisce, in ragione della sua insufficienza, ovvero della concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziori»*. (così Cass. sez. 1, n. 2751 del 8/03/1993 e, in senso conforme n. 12558 del 8/07/2004, n. 5713 del 16/03/2005, n. 20005 del 14/10/2005); tale orientamento era però contrastato da un altro – pure sufficientemente rappresentato nella giurisprudenza di legittimità – che sosteneva invece l'esistenza di una presunzione assoluta di danno nell'azione revocatoria fallimentare, da ritenersi *in re ipsa* e che non doveva quindi essere dimostrato dal curatore (Cass. sez. 1, n. 9853 del 20/09/1991; n. 9146 del 15/09/1997; n. 1390 del 19/02/1999 e n. 403 del 12/01/2001).

A fronte del rilevato contrasto giurisprudenziale sono state investite della questione le Sezioni Unite che, con sentenza n. 7028 del 28/03/2006, hanno confermato il secondo orientamento, stabilendo che, ai fini della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 2°, l.fall. *«l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente»*; tale decisione è poi stata confermata da successive pronunce e si è definitivamente consolidata (Cass. sez. 1, n. 24046 del 10/11/2006; n. 4785 del 26/02/2010 e n. 5505 del 8/03/2010).

Tale soluzione è rispondente sia al dato normativo, poiché l'art. 67 l. fall. non richiede affatto l'ulteriore requisito del danno effettivo (a differenza di quanto avviene per l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sul punto v. Cass. 403/01 cit.), sia alla natura dell'azione revocatoria fallimentare che – come precisato in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite 7028/06 – non ha funzione indennitaria, ma distributiva, essendo diretta a ripristinare l'attivo concorsuale al fine di consentire il soddisfacimento dei crediti nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

Passando quindi all'esame del merito, nel caso di specie sussistono tutti i requisiti richiesti dalla norma per la revoca del pagamento in oggetto.

In primo luogo i pagamenti *de quibus* sono pacifici in causa, così come il loro ammontare e le loro date, comprese nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, tutti elementi,

peraltro, documentati (docc. 1, 2 e 3 di parte attrice), con il che risultano pienamente provati i presupposti oggettivi dell'azione revocatoria fallimentare.

Sul punto non può assumere rilievo il fatto che parte delle somme ricevute dalla A. s.r.l. siano state assegnate in sede di esecuzione forzata e, quindi, pagate da un terzo (acquirente del bene venduto in sede esecutiva) e non dal fallito; in primo luogo, la giurisprudenza ha da sempre ammesso la revocabilità anche dei pagamenti ottenuti coattivamente, a seguito di

procedure esecutive individuali (precisando che oggetto della revocatoria non era già il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di assegnazione delle somme, bensì il successivo materiale pagamento: *ex multis* Cass. n. 3608 del 19/10/1976; n. 1968 del 26/02/1994; n. 6291 del 25/06/1998; n. 4709 del 3/03/2006 e n. 27518 del 19/11/2008; Tribunale Milano, sez. II, 12/03/2007 in *Il Fallimento*, 2007, 12, 1453).

Né può fondatamente ritenersi che il pagamento eseguito dall'acquirente del bene in sede esecutiva, sia il pagamento di un terzo; infatti, a prescindere dalla considerazione per cui la giurisprudenza, a certe condizioni, ammette anche la revocabilità di pagamenti effettuati dal terzo (v. ad es. Cass. sez. 1, n. 9143 del 17/04/2007), è evidente come nel caso di specie il pagamento possa attribuirsi al terzo solo formalmente o di fatto (poiché è lui che ha versato materialmente la somma poi assegnata ai creditori precedenti), mentre a livello sostanziale e giuridico è attribuibile al debitore fallito.

Infatti, il versamento del terzo non è stato fatto al fine di estinguere il debito del fallito, bensì ha trovato causa nell'acquisto del bene venduto in sede esecutiva, sicché la somma pagata è entrata a far parte (se non materialmente, per lo meno giuridicamente ed

economicamente) del patrimonio del fallito ed il pagamento ai creditori è stato quindi eseguito con denaro di quest'ultimo.

Nemmeno può escludersi dalla revocabilità la somma assegnata dal G.E. a titolo di rimborso delle spese legali della procedura esecutiva (nella specie in misura di € 1457,10); posto che, sul punto, la difesa convenuta si limita a sostenerne la irrevocabilità, senza però indicare alcun dato normativo né alcuna pronuncia giurisprudenziale a sostegno di questa tesi, è sufficiente osservare come tale pagamento costituisca pur sempre l'estinzione di un debito esistente in capo al fallito e come, peraltro, le somme versate a titolo di spese legali per il recupero del credito possano considerarsi a questo accessorie e rientrare quindi nella nozione di pagamento estintivo del debito ex art. 67 l.fall.

Infine, sussiste anche il presupposto soggettivo della *scientia decotiois* in capo alla A. s.r.l. al momento del pagamento.

Numerosi sono gli elementi oggettivi dai quali è dato desumere la effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della MEC in capo alla odierna convenuta; infatti, come visto, quest'ultima ha preso parte (anzi ha essa stessa azionato) una procedura di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un proprio credito nei confronti di MEC, credito che era stato già oggetto di richiesta di decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo, quindi richiesto prospettando un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo); or bene, se è vero che il ricorso all'esecuzione forzata per il pagamento di un credito può non essere di per sé solo indice di uno stato di insolvenza (poiché il rifiuto del pagamento potrebbe essere motivato da contestazioni sul credito), tuttavia nel caso di specie vi erano forti ed evidenti elementi indiziari a sostegno della difficoltà economica della M.: in primo luogo, il fatto che alla procedura esecutiva siano intervenuti altri creditori, anche per somme rilevanti (v. la ACERBI che vantava un credito di oltre 197 mila euro) e, in secondo luogo, il fatto che, a fronte di tali ingenti somme (la A. stessa procedeva per oltre 56 mila euro), le stesse hanno ricevuto una soddisfazione soltanto parziale e per percentuali irrisorie (€ 1.113,87 per A.; € 3.882,00 per A. ed € 102,00 per T.).

È evidente, sul punto, che è del tutto priva di pregio l'argomentazione della convenuta sulla mancanza di pubblicità (e, quindi, di conoscibilità) delle procedure esecutive, dal momento che nella fattispecie era stata la stessa A. ad instaurarla.

La domanda deve, pertanto, essere accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia, nei confronti del fallimento attore, dei pagamenti per complessivi € 6.556,20, e con condanna della convenuta alla restituzione di tale somma a favore della curatela.

Su tale somma – che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che qui si condivide (Cass. sez. I, 18/01/2006, n. 887; 3/03/2006, n. 4709; 8/05/2001, n. 6369; S.U. n. 5443 del 1996 e n. 437 del 2000) – costituisce debito di valuta e non di valore, non essendo originato da un atto illecito, spettano i soli interessi legali, dalla data della domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alla nota depositata dalla difesa attrice.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

– accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti del Fallimento M. di S. I. e C. s.a.s., dei pagamenti effettuati in favore della A. s.r.l., per complessivi € 6.556,20;

– condanna la A. s.r.l., al pagamento, in favore del Fallimento M. di S. I. e C. s.a.s., della somma di € 6.556,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

– condanna la società convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 1.348,00 per diritti, € 1.750,00 per onorari ed € 180,05 per anticipazioni, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Piacenza, in data 31 marzo 2011.

Il Giudice

Dr. Mario Coderoni